

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

del 17 giugno 1998

relativa a talune misure applicabili al Kazakistan riguardo agli scambi di taluni
prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA

(98/402/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1998, l'importazione in tutti gli Stati membri dei prodotti siderurgici di cui al trattato CECA di cui all'allegato I e originari del Kazakistan è soggetta a licenza. Quest'ultima è concessa unicamente entro i limiti definiti all'articolo 2. I prodotti siderurgici originari del Kazakistan per cui è stata rilasciata una licenza o licenze di esportazione a norma della decisione 97/862/CECA (*) e che erano già imbarcati per la Comunità anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione sono ammessi entro i limiti applicabili per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998.

Articolo 2

I quantitativi la cui importazione è autorizzata sono determinati, per ciascun gruppo di prodotti, per tutta la Comunità in base ai contingenti indicati nell'allegato II.

Il periodo di validità della licenza d'importazione è fissato a quattro mesi. Le licenze non utilizzate o parzialmente utilizzate possono essere rinnovate per due mesi.

Articolo 3

Gli Stati membri rilasciano le licenze e ne informano immediatamente la Commissione. Quest'ultima informa periodicamente gli Stati membri in merito all'utilizzazione dei quantitativi.

Gli Stati membri e la Commissione coordinano la loro attività al fine di garantire che detti quantitativi non siano oltrepassati.

Articolo 4

Qualora, durante il periodo di applicazione della presente decisione, sia concluso e entri in vigore un accordo fra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Kazakistan su taluni prodotti siderurgici, le disposizioni dell'accordo, unitamente a qualsiasi misura presa per darvi effetto, sostituiscono, dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Fatto a Lussemburgo addì 17 giugno 1998.

Il Presidente

M. MEACHER

(*) GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 60.